

Collaudazione degli interventi finanziati con fondi comunitari
NA

Alle Segreterie Regionali

LORO SEDI

Con nota in data 15 luglio, prot. n. 5192/46.04 sono state impartite disposizioni per il collaudo dei lavori finanziati con fondi dell'Unione Europea. In particolare è stato disposto che tutti gli interventi, anche se di importo inferiore a 500.000 € - soglia al di sotto della quale è consentito dalla normativa vigente sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione – debbano essere sottoposti a collaudo da parte di organi nominati dal Presidente della Regione o dalla Amministrazione aggiudicatrice, a seconda che il contributo regionale/comunitario sia superiore o meno al 50% della spesa ammissibile.

Si è posto da più parti il caso in cui, trattandosi di opere di importo inferiore a 500.000 E, il certificato di regolare esecuzione sia già stato redatto dal direttore dei lavori, alla data di invio della richiamata nota, e quindi si è posta la questione se si debba comunque procedere alla nomina del collaudatore per il collaudo dell'opera.

Va ricordato in proposito che il certificato di regolare esecuzione sostituisce comunque il certificato di collaudo delle opere e, qualora emesso, potrebbe avere già prodotto effetti sul rapporto contrattuale in essere (liquidazione del saldo, svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore, ecc.). L'ulteriore emissione di un certificato di collaudo avrebbe allora come unico effetto quello di confermare o meno quanto già attestato nel certificato di regolare esecuzione, senza effetti tuttavia sul rapporto contrattuale conclusosi con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per quanto sopra si ritiene, a modifica di quanto già disposto con la precedente nota, che nel caso di avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, precedentemente all'invio della stessa, non si debba procedere al collaudo delle opere realizzate.

Tuttavia, stante la necessità di garantire il controllo da parte di un soggetto terzo sull'opera realizzata e sul rapporto contrattuale tra amministrazione aggiudicatrice e impresa esecutrice dei lavori, si ritiene necessario procedere comunque alla nomina dell'organo di collaudo.

Lo stesso, tuttavia, sulla base del certificato di regolare esecuzione e della documentazione attestante le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera ammessa a beneficio, dovrà redigere esclusivamente la relazione acclarante i rapporti amministrazione beneficiaria e Regione, secondo lo schema allegato agli incarichi di collaudo.

L'organo di collaudo dovrà quindi solo accertare le spese sostenute al fine di attesterne la regolarità e la conformità al progetto ammesso al finanziamento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
dott. Adriano Rasi Caldogn